

Sentenza del 16/03/2007 n. 6192 - Corte di Cassazione Sentenza del 16/03/2007 n. 6192 - Corte di Cassazione

Intitolazione:

Ici - Soggetti passivi - Proprietario - Esclusione per separazione dal soggetto assegnatario - Non ammissibile.

Massima:

L'imposta comunale sugli immobili - Ici - deve essere pagata anche da chi, sebbene proprietario dell'abitazione, non e' piu' residente nella casa coniugale in quanto separato dal proprio coniuge, assegnatario dell'immobile stesso. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 9 luglio 2004 a N. R. (depositato il 23 luglio 2004), il Comune di Firenze - premesso che la N. aveva impugnato gli avvisi di accertamento emessi da esso ente, aventi ad oggetto il "parziale" pagamento dell'ICI relativa agli "anni d'imposta 1993-1996", sostenendo che l'"ulteriore quota del 50%" di detta imposta era a carico del coniuge "quale comproprietario" ancorche' "in sede di separazione personale" "avvenuta nel 1988") le fosse stato riconosciuto "il diritto di fruire dell'immobile" in quanto "adibito a casa familiare" -, in forza di DUE motivi, chiedeva di cassare ("con ogni conseguente pronuncia" e "con vittoria di spese ed onorario del... grado di giudizio") la sentenza n. 34/11/03 depositata il 28 maggio 2003 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana la quale aveva accolto gli appelli (riuniti) proposti dalla N. avverso le decisioni (un. 6/20/01 e 160/17/01) con le quali la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze aveva disattesi i ricorsi della contribuente contro detti avvisi. Nel controricorso notificato il 22 settembre 2004 (depositato l'otto ottobre 2004) la N. instava per il rigetto dell'avversa impugnazione "con vittoria di spese ed onorario di giudizio".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale - ricordato che il giudice di primo grado aveva ritenuto "inapplicabile al caso di specie la modifica legislativa del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 apportata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58 (con la quale e' stato aggiunto l'aggettivo "reale" al diritto di abitazione, il cui titolare sarebbe soggetto passivo dell'imposta), in quanto successiva agli anni di cui e' causa" - ha accolto gli appelli della N. avverso le decisioni "n. 6 del 19 febbraio 2001 e n. 154 del 14 dicembre 2002" (Ndr: testo originale non comprensibile)" (recte: n. 6/20/01 e n. 160/17/01) affermando che "l'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario di figli minori disposta dal giudice della separazione non attribuisce un diritto reale di abitazione" e, di conseguenza, che "tale coniuge non e' soggetto passivo di imposta".

Il giudice a quo ha, in primo luogo, osservato che "tale principio era valido sia in vigenza del vecchio art. 3, sia a norma dell'attuale art. 3 (come modificato con il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58)" in quanto "la modifica apportata al precitato art. 3, con l'aggiunta dell'aggettivo reale non deve considerarsi innovativa, ma semplicemente interpretativa e chiarificatrice (resasi necessaria dalle incertezze giurisprudenziali e dottrinali in materia)" ("con la conseguenza che tale norma cosi' modificata e' applicabile anche alle fattispecie anteriori alla modifica legislativa e tuttora pendenti") perche' "gia' con il vecchio art. 3, il diritto di abitazione (seppur privo dell'aggettivo reale) doveva intendersi (e di fatto si intendeva) diritto reale di abitazione" tanto che "anche il locatario, l'affittuario o il comodatario..., pur avendo un diritto di abitazione o di uso, non erano considerati soggetti passivi di imposta".

La Commissione Tributaria Regionale, poi, ha affermato che "l'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario di figli minori non rappresenta un diritto reale, di abitazione" (e "tale coniuga" pertanto "non rientra tra i soggetti passivi di imposta D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 3") perche':

- "detta assegnazione rappresenta solo un diritto personale di credito o di godimento (assimilabile al comodato), e cioe' un semplice diritto di servirsi dell'immobile per effetto della sentenza giudiziale" e non puo' "puo' assolutamente rientrare, ne' direttamente ne' per assimilazione, tra i

diritti reali di godimento previsti dal citato art. 3" in quanto "ne' il giudice della separazione puo' costituire diritti reali, al di fuori delle situazioni espressamente previste dalla legge; ne' e' pertinente al caso di specie l'invocato art. 540 c.c. riferendosi esso al solo diritto successorio";

- per "giurisprudenza ormai consolidata" "il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi all'esito del procedimento di separazione personale non e' idoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell'assegnatario, ma solo un diritto di natura personale" "(Cass. n. 7680/97; Cass. n. 4529/99; Cass. n. 11508/93; Cass. n. 4016/92; ecc...)" anche perche' l'assegnazione della casa familiare rappresenta la conservazione della destinazione della casa coniugale, unitamente all'arredo, nella sua funzione di residenza familiare, e non crea un titolo di legittimazione all'abitazione (Corte Cost.le n. 454/1989), e quindi un diritto reale sulla stessa".

Per il giudice tributario di appello, quindi, la N. non e' "soggetto passivo di imposta per la quota di appartamento di proprieta' dei marito, assegnato alla stessa con sentenza". 2. Con il primo motivo di ricorso il Comune - richiamato l'"insegnamento" di questa Corte ("da ultimo... Cass., sez. 1^a, 11 settembre 2001 n. 11630") secondo il quale "l'assegnazione, in sede di divorzio come di separazione personale dei coniugi, della casa familiare al coniuge affidatario dei figli minori integra un diritto personale atipico di godimento, il quale non costituisce un peso sull'immobile destinato ad abitazione, come avviene per un diritto reale" - denuncia "violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, e art. 3, comma 1" nonche' "degli artt. 1803 e ss. cod. civ." adducendo che:

- "la situazione giuridica di vantaggio conferita al coniuge affidatario rappresenta un diritto avente contenuto analogo a quello di un diritto reale (Cass., sez. 1^a, n. 4420 del 5 luglio 1988), tanto piu' che tale diritto e' suscettibile di trascrizione nei pubblici registri immobiliari ai fini dell'opponibilita' ai terzi (Corte Cost.le, 21 luglio 1989 n. 454)";

- "per l'ampiezza dell'ingerenza che entrambi devono tollerare; per l'assenza della percezione di un reddito proveniente dall'immobile; per l'indeterminabilita' del momento del ritorno del bene stesso nella loro fruibilita'" vi e' "analogia di conte N... tra la figura del coniuge non assegnatario ed il nudo proprietario", non esistendo "diritti personali che assicurano al titolare una facolta' di godimento cosi' ampia, e senza corrispettivo di sorta, qual'e' quella riservata all'assegnatario della casa familiare";

- il suo "operato" e' rimasto "perfettamente in sintonia con le Istruzioni ministeriali approvate, anno per anno, dai vari decreti ministeriali pubblicati in G.U."

Secondo il Comune la sentenza impugnata e' "restata a livello di dogmatica astrattezza, utilizzando le tradizionali categorie civilistiche in una materia, quella dell'imposizione tributaria, autonoma dagli schemi del diritto privato e... precipuamente basata, non solo e non tanto sulla proprieta' immobiliare, quanto piuttosto nell'idoneita', anche solo potenziale, di questa alla produzione di un reddito" (per cui "il diritto di godimento, pieno ed incondizionato, di cui e' titolare l'assegnatario della casa coniugale... in ambito ICI implica senza dubbio il riconoscimento della soggettivita' tributaria").

L'ente ricorrente, inoltre, ritiene "del tutto erronea... l'assimilazione... di tale diritto dell'assegnatario con quello del comodatario" atteso che "mentre quest'ultimo e' essenzialmente gratuito, il diritto del coniuge affidatario dei figli di abitare nella casa familiare trae origine dal dovere di assistenza materiale dell'altro coniuge (art. 143 c.c., comma 2) anche nei confronti dei figli (art. 147 c.c.) e non puo' dirsi, pertanto, conferito a titolo gratuito, risultando, al contrario, la sua onerosita' proprio dalla legge che ne e' fonte e disciplina (Cass., 5 luglio 1988 n. 4420)". In definitiva, secondo il Comune, la Commissione Tributaria Regionale ha "irragionevolmente posto a carico dell'altro coniuge l'onere tributario in questione, ancorche' tale soggetto si trovi deprivato di ogni potenzialita' economica del bene... sinche' tutti i figli nati da quel matrimonio abbiano raggiunto la maggiore eta' e la propria indipendenza economica, e quindi, in concreto finanche per alcuni decenni" mentre, "soprattutto in ragione del fatto che il provvedimento di assegnazione dell'alloggio al coniuge affidatario dei figli minori e' opponibile, ove trascritto, oltre che all'altro coniuge, proprietario o comproprietario della casa familiare, anche al terzo acquirente di questa, e' di tutta evidenza che il diritto dell'assegnatario, ancorche' privo dei caratteri della realita', accompagna comunque l'immobile in snodo non dissimile dei

diritti reali canonizzati".

Il motivo deve essere respinto perche' infondato.

A. La Corte Costituzionale (sentenza n. 113 del 12 aprile 1996) ha giudicato inammissibili le eccezioni di illegittimita' costituzionale del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 6 e 7 (istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili) specificamente osservando che tale imposta "e' conformata quale imposta patrimoniale", "dovuta in misura predeterminata" e non basata "su indici di produttivita'". La patrimonialita' detta, invero, si desume dal comma 1, art. 3, detto D.Lgs. laddove lo stesso:

(1) disponeva (prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate con il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58) che "soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, comma 2, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attivita'" e, dopo l'entrata in vigore della modifica detta;

(2) dispone che "soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, comma 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attivita'".

La norma, quindi, considera soggetti passivi dell'imposta sempre e solo il proprietario ovvero il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile gravato: i diritti reali di godimento, come noto (Cass., 3^a, 26 settembre 2000 n. 12765), costituiscono un numerus clausus per cui non e' configurabile un rapporto per cosi' dire di dominio utile, corrispondente ad uno ius in re aliena, cioe' al diritto di godere di un fondo altrui, al di fuori di una specifica previsione legislativa (Cfr., Cass., 1^a, 22 novembre 1993 n. 11508).

B. L'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli (minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti), come noto (Cass., 1^a, 26 gennaio 2006 n. 1545; id., 1^a, 6 luglio 2004 n. 12309; id., 1^a, 1 dicembre 2004 n. 22500; id., 1^a, 29 agosto 2003 n. 12705; id., 1^a, 9 settembre 2002 n. 13065), e' finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui e' cresciuta (tanto che Cass., 1^a, 04 maggio 2005 n. 9253 il giudice della separazione non puo' disporre l'assegnazione della casa familiare in assenza di figli, in quanto il titolo ad abitare per il coniuge e' strumentale alla conservazione della comunita' domestica ed e' giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli); la stessa, quindi, costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare a questa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.

L'assegnazione in questione, poi, non suppone affatto la titolarita' del diritto di proprieta' dell'immobile (ovvero di un diverso idoneo diritto reale) in capo al coniuge non affidatario in quanto essa interessa anche la casa familiare posta in un immobile condotto semplicemente in locazione ovvero goduto in forza di un qualsiasi adeguato titolo giuridico attributivo di un diritto meramente personale di godimento di quell'immobile. Dagli esposti caratteri discende (Cass., 1^a, 3 marzo 2006 n. 4719; id., 1^a, 8 aprile 2003 n. 5455; id., 1^a, 17 settembre 2001 n. 11630; id., 1^a, 18 agosto 1997 n. 7680) che il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprieta' o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di atipico diritto personale di godimento e non gia' di diritto reale. Di conseguenza difetta in capo al coniuge semplicemente assegnatario dell'immobile adibito a casa coniugale la titolarita' di un diritto di proprieta' o di uno di quei diritti reali di godimento specificamente previsti dalla norma, i quali costituiscono l'unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta comunale sull'immobile stesso.

3. Con il secondo (ed ultimo) motivo il Comune denuncia "violazione e mancata applicazione dell'art. 218 cod. civ." (per il quale "il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge e' soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario") adducendo che "la Commissione Tributaria Regionale ha... mancato di applicare alla fattispecie" detta norma la quale "all'evidenza comprende tutti quei casi in cui, il godimento di beni dell'altro coniuge non discenda dalla titolarita' di diritti reali su di essi, ma da titoli diversi, tra i quali non vi e' ragione di escludere quello derivante da una sentenza di assegnazione (del diritto personale atipico di godimento) della casa coniugale".

Secondo l'ente ricorrente, quindi, "in ossequio al combinato disposto

dell'art. 1008 cod. civ., che impone all'usufruttuario l'obbligo di pagare le imposte gravanti sull'immobile, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, che include tra i soggetti passivi dell'imposta l'usufruttuario, in vece del proprietario, il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di sentenza che abbia pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, e' senz' altro da ritenersi tenuto al pagamento dell'ICI gravante sulla casa assegnata". Anche tale motivo va disatteso perche' privo di pregio.

A. In primo luogo si deve evidenziare che la soggettivita' passiva di qualsiasi imposta va determinata in base alle specifiche disposizioni che la regolano: a tal fine l'utilizzazione delle comuni disposizioni civilistiche e' corretto soltanto nei limiti del rinvio, quand'anche necessariamente implicito, a quelle da parte delle norme fiscali.

B. In secondo luogo va considerato che il principio per cui "l'usufruttuario e' tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiari e gli altri pesi che gravano sul reddito" (art. 1008 c.c., comma 1) - gia' chiaramente espresso nelle fonti romane -, come sottolineato dalla dottrina, ha "carattere suppletivo" del titolo di costituzione dell'usufrutto perche' tale titolo "puo' regolare in modo diverso la ripartizione dei carichi". La dottrina, inoltre, ha convincentemente osservato che tale norma opera solo "nei confronti del proprietario e dell'usufruttuario", quindi unicamente nei rapporti interni tra queste parti e non pure "nei confronti dei titolari dei crediti relativi ai pesi che gravano sul fondo" in quanto "l'esistenza di un rapporto diretto tra creditore ed usufruttuario" dipende soltanto "dal titolo dell'obbligazione o dalla legge": "se quindi il titolo disponga una ripartizione dei carichi in modo diverso" da quello previsto dagli artt. 1008 e 1009 cod. civ., "l'usufruttuario sara' tenuto o non sara' tenuto secondo che egli sia considerato o meno debitore del carico dalla legge, che lo impone, o dal titolo, che lo costituisce, indipendentemente da quello che dispone il titolo dell'usufrutto". Tali corrette osservazioni confermano che la identificazione del soggetto passivo di qualsivoglia imposta non va operata in base alle norme che regolano i rapporti interni tra nudo proprietario ed usufruttuario ma elusivamente in base alla fonte legislativa che indica (descrivendola) tale soggettivita'.

C. L'esatta ed effettiva portata della norma (art. 218 cod. civ., per il quale "il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge e' soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario") che si assume violata, poi, non puo' essere intesa appieno se non si considera la sua posizione nell'ambito dello specifico tessuto normativo nella quale la stessa e' inserita (cd. sedes materiae).

Detta norma, infatti, e' collocata nel Titolo sesto ("del matrimonio"), del primo libro del codice civile, precisamente nella Sezione quinta ("del regime di separazione dei beni") del Capo sesto ("regime patrimoniale della famiglia"): la stessa, poi, segue, per numero, l'art. 217 c.c. (che regola l'amministrazione e il godimento dei beni) il quale dispone, per quanto interessa, che:

- "ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui e' titolare esclusivo";

- "se ad uno dei coniugi e' stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli e' tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato";

- "se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati";

- "se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti". L'art. 218 c.c., quindi, "per la sua collocazione", come peraltro evidenziato anche dalla dottrina, va inteso come "previsione integrativa" dell'art. 217 c.c. e solo di questa: da tanto va correttamente tratta la conseguenza, segnalata anche dalla dottrina, che la complessiva regolamentazione delle due norme diviene inapplicabile in tutte le ipotesi in cui il godimento, totale o parziale, del bene del coniuge da parte dell'altro coniuge sia fondato su di un rapporto diverso da quello disciplinato da dette norme.

Siffatta diversita' va riscontrata proprio nell'ipotesi di assegnazione (volontaria o giudiziale) al coniuge affidatario dei figli minori della casa di abitazione di proprieta' dei due coniugi atteso che il potere del coniuge

affidatario non deriva ne' da un mandato (con o senza obbligo di rendimento dei conti) conferito dall'altro coniuge ne' dal godimento di fatto del bene (ipotizzante il necessario consenso dell'altro coniuge) di cui si occupa l'art. 218 cod. civ..

Per la propria sede, quindi, l'"amministrazione e il godimento dei beni" regolati dalla complessiva disposizione riguardano esclusivamente i beni che costituiscono oggetto del "regime di separazione dei beni" stessi e presuppongono, di logica necessita', la persistenza di tale regime, il quale, a sua volta, richiede la persistenza del vincolo matrimoniale tra i coniugi.

4. In definitiva si deve ribadire il principio (presupposto nella sentenza n. 18476/05, depositata il 19 settembre 2005 da questa Corte) secondo cui il coniuga affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprieta' (anche in parte) dell'altro coniuge non e' soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili per la quota del medesimo immobile sulla quale lo stesso non vanta il diritto di proprieta' ovvero un qualche diritto reale di godimento.

5. La novita' della questione consiglia la totale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimita' ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimita'.